

# COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

Provincia di Verona – Lago di Garda - Stazione di Soggiorno e Turismo D.M. 9.12.1968



## REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E RELATIVO CANONE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 21.02.2000  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 29.11.2000  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 02 del 21.02.2001  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 09 del 28.02.2002  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 02 del 03.02.2010  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2010  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 14.03.2011  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.02.2012  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 41 del 19.09.2012  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 04.06.2015

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.**

### **Capo I - Principi generali.**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico di qualsiasi natura sia permanente sia temporanea e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Brenzone, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art.63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n.446, come modificato dall'articolo 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e dal Codice della Strada.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente previsti, stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

#### **Art. 2 – Definizione di suolo pubblico.**

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico.
2. Appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune le strade, i corsi, le vie, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area di uso pubblico, destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

#### **Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.**

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.
2. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente Ufficio di Polizia Municipale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art.4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con comunicazione consegnata all'Ufficio Protocollo, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

#### **Art. 4 - Occupazioni di urgenza.**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza, incolumità o igiene pubblica che comportano l'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, all'Ufficio di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
2. Le occupazioni d'urgenza sono esentate dal pagamento del canone.
3. Si considera d'urgenza l'occupazione solo nelle prime 24 ore.

#### **Art. 5 - Domanda di occupazione.**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Responsabile del Servizio. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione, almeno 15 giorni di calendario prima dell'inizio dell'occupazione per le temporanee e almeno 30 giorni di calendario prima dell'inizio dell'occupazione per le permanenti.
2. La domanda deve contenere:
  - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b. L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
  - c. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

- d. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
  - e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, per i casi in cui l'occupazione possa arrecare danni all'area data in concessione, nella misura del 100% del canone dovuto, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
  - f. per casi di occupazione per lavori ed interventi edilizi di particolare entità, il deposito cauzionale potrà essere diversamente determinato dall'ufficio lavori pubblici.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica (D.I.A. o Permesso di Costruire). Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
  4. L'atto di autorizzazione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che, a richiesta, dovrà esibire.
  5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo chiaro e ben leggibile, nella corretta scala e proporzioni degli elementi in esso rappresentati, dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
  6. L'originale della domanda è trattenuto dall'ufficio competente mentre una fotocopia con i relativi allegati è trasmessa all'Ufficio Lavori Pubblici e all'ufficio di Polizia Municipale per il rilascio di un parere scritto. Per le domande relative ad occupazioni permanenti un'ulteriore copia con relativi allegati è trasmessa al Sindaco o suo delegato.

#### **Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.**

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a. L'Ufficio Polizia Municipale, l'Ufficio Lavori Pubblici Comunale ed il Sindaco o suo delegato hanno espresso parere favorevole, se richiesto;
  - b. L'interessato ha versato il canone.
2. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo 2, Titolo I del presente regolamento, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
  - a. a termine, con durata massima di anni 5;
  - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio Lavori Pubblici Comunale;
  - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio della concessione ed il permanere in essere della stessa.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
6. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga da presentarsi all'ufficio competente entro il 30 settembre dell'ultimo anno di concessione - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà Ufficio Lavori Pubblici Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Costituisce pregiudiziale, causa ostantiva al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extra tributario.
9. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

#### **Art. 7 - Durata dell'occupazione.**

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
  - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti per la durata massima prevista dall'articolo 6 comma 4;
  - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

## **Capo II - Prescrizioni tecniche.**

### **Art. 8 - Esecuzione di lavori e di opere.**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione.

### **Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.26 del presente Regolamento, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni , può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
2. Le occupazioni abusive devono risultare da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

### **Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.**

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

### **Art. 11 -Occupazioni occasionali.**

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

### **Art. 12 - Obblighi del concessionario.**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti l'occupazione di suolo pubblico, deve essere risarcito dai titolari della concessione o dagli occupanti di fatto.
6. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, nel caso il titolare della concessione non provveda al ripristino a proprie spese, l'ufficio competente provvederà alla esecuzione di specifici interventi di ripristino, fornendo al servizio finanziario comunale elenco delle spese occorse, ivi compreso il costo orario dei dipendenti comunali, al fine dell'addebito al concessionario delle spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
7. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
8. E fatto divieto di utilizzare gli spazi e le aree concesse per finalità diverse da quelle della concessione ed in particolare è fatto divieto di utilizzare le aree con destinazione commerciale o per pubblico esercizio come parcheggio per veicoli privati, cataste di legna o materiali vari.

9. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni, tutte le attrezzature e arredi mobili collocati sul suolo pubblico dovranno essere rimosse e portate all'interno dell'esercizio o in altro idoneo sito non visibile dall'esterno. Potranno rimanere installate esclusivamente le strutture infisse al suolo purché non contenenti alcunché all'interno.
10. Durante il periodo di chiusura non potranno essere coperte le vetrate, gli elementi di illuminazione e altri elementi fissi di arredo degli esercizi ricettivi commerciali o artigianali con materiali non consoni, tipo carta da giornale, sacchetti di plastica, ecc.

#### **Art. 13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.**

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
  - a. Le reiterate violazioni, in numero superiore a 5 nell'arco della durata della concessione, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato ed anche per le seguenti lettere b e c del presente articolo;
  - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
  - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  - d. la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
  - e. il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri, inerenti la concessione stessa, a carico del concessionario.
  - f. Il mancato adeguamento a nuove prescrizioni regolamentari;
  - g. La sub-concessione dell'area.
2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

#### **Art. 14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.**

1. L'amministrazione comunale può in qualsiasi momento per motivate ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. In tal caso, con esclusione dei provvedimenti d'urgenza, verrà comunicato l'avvio di procedimento con invito a controdedurre nel termine di gg.10, prima dell'adozione del provvedimento. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza.
2. La revoca, sospensione o modifica, non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo in proporzione al periodo non utilizzato in ragione di mesi. Nel caso in cui la revoca sia disposta come sanzione prevista dall'articolo 13 non sarà disposto alcun rimborso.

#### **Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.**

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

### **Capo III - Tipologie di occupazione.**

#### **Art. 16 - Parcheggi di autovetture private.**

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento, a favore di concessionari privati, s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. L'occupazione di aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento orario, si intende a carattere temporaneo.
3. Le tariffe per suddette occupazioni sono determinate con apposita Delibera di Giunta.

#### **Art. 17 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).**

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 18 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio e pubblici esercizi.**

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, fioriere, vasi di fiori, ornamenti di vario genere, senza preventiva concessione del Comune.
2. Per l'installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta per le temporanee, e 30 giorni prima per le permanenti.
3. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
4. Commercio in sede fissa. Per i criteri e la disciplina di apertura di una sede fissa destinata a commercio a mezzo chiosco o altre strutture fisse si rinvia alla normativa del settore specifico. La richiesta tesa alla concessione di suolo pubblico al fine dell'installazione di chioschi od altre analoghe strutture fisse dovrà essere predisposta ed inoltrata dal richiedente secondo le modalità descritte dall'articolo 5, dovrà inoltre essere corredata di progetto dettagliato e relazione tecnica, redatti da professionista abilitato, che ne illustri la conformità alla normativa urbanistico ambientale e l'opportunità socio economica. Gli uffici competenti quali Ufficio Tecnico, Ufficio Polizia Municipale e Ufficio commercio dovranno redigere un parere per gli aspetti di loro competenza. La giunta con propria delibera dovrà approvare o esprimere il diniego a proprio insindacabile giudizio tenendo conto dei pareri e dell'opportunità dell'intervento.
5. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
6. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
7. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

#### **Art. 19 – Passi carrabili.**

1. Per passo carrabile ai fini della disciplina del presente regolamento si intende l'accesso, da un'area pubblica o privata ad uso pubblico, di proprietà o competenza comunale, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area laterale privata.
2. Ai fini dell'assoggettamento al conone si intendono passi carrabili solo quelli che a seguito di richieste e conseguente concessione sono tutelati ai sensi del codice dalla strada da idoneo segnale fornito direttamente dagli uffici comunali recante in maniera chiara ed inequivocabile gli estremi dell'autorizzazione.
3. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di passo carrabile deve essere inoltrata secondo la procedura descritta dall'articolo 5 del presente regolamento.
4. La presenza del passo ed accesso carrabile deve essere evidenziata attraverso apposito segnale con riportata la scritta "Divieto di sosta", conforme a quanto previsto dalla vigente normativa, allo scopo di indicare la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta.
5. Il cartello dovrà essere fornito dal Comune, della medesima tipologia prevista dalle norme di Legge che disciplinano la sua configurazione, con riportati gli estremi della concessione e dell'anno di rilascio: la mancata indicazione dell'Ente competente al rilascio e degli estremi della autorizzazione comporta l'inefficacia assoluta del divieto di sosta.

6. Il cartello segnaletico è fornito dal competente Ufficio Tecnico comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma prevista dall'articolo 24 comma 3 del presente regolamento.
7. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione ed il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.
8. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile, possibilmente su di una struttura muraria, in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di 100 centimetri da terra ed una altezza massima non superiore a 220 centimetri.
9. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei commi precedenti, dovranno essere ricollocati come ivi previsto.
10. Qualora il passo e/o accesso carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada di altro Ente, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni previste ai sensi dell'articolo 26 comma 3 D. Lgs. 285/92, è di competenza dell'ente proprietario della strada al quale dovrà essere inoltrata la richiesta.
11. La manutenzione del passo e dell'accesso carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei concessionari, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Amministrazione comunale nell'atto di concessione.

#### **Art. 20 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).**

1. Fatto salvo ogni riferimento al Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale, ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone, escluse le prime 24 ore, contestualmente alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

## **TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.**

### **Capo 1 – Principi generali**

#### **Art. 21 – Istituzione del canone.**

1. Il Comune di Brenzone, avvalendosi della facoltà di cui all'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

#### **Art. 22 – Criteri di imposizione.**

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n.3 (tre) categorie cui vanno riferite le singole zone. L'elenco della predetta classificazione è dettagliatamente esposto nel seguente art.28.
4. Il canone è graduato inoltre a seconda della tipologia di attività economica e alle relative strutture installate come meglio specificato all'articolo 24 del presente regolamento;
5. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadro, o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
6. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse il canone è determinato con i criteri ex articolo 63 comma 2 lettera f decreto legislativo 446/97.

#### **Art. 23 - Versamento del canone.**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato dal concessionario a seguito di ricezione dell'avviso di pagamento, in ogni caso va versato in autoliquidazione indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del comune.
2. L'importo deve essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile se di importo minore o uguale ad € 1.000,00. Se il canone supera l'importo di € 1.000,00 il pagamento può essere frazionato nel seguente modo:
  - a. Prima rata entro il 30 aprile € 1.000,00;
  - b. Seconda rata entro il 30 giugno € 1.000,00 o frazione residua;
  - c. Terza rata entro il 31 agosto € 1.000,00 o frazione residua;
  - d. Quarta rata entro il 31 ottobre € 1.000,00 o frazione residua.
3. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, prima dell'avvenuto rilascio della concessione.
4. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
5. Il canone è dovuto annualmente, in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena il pagamento delle mensilità del canone fino alla fine del mese successivo alla data di presentazione della comunicazione.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente Articolo 5. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso lo stesso può essere richiesto a pena di decadenza entro cinque anni dal versamento.
8. A fronte di una revoca di concessione, non sono dovuti gli interessi per il rateo di canone non fruito in ragione dei mesi. Il rimborso viene disposto entro 180 giorni dalla richiesta.
9. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro, in ogni caso per eccesso.

#### **Art. 24 – Criteri e coefficienti per il calcolo e l'applicazione del canone.**



1. Il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica con i criteri riepilogati nella seguente tabella, dove nella colonna coefficienti sono elencati i coefficienti di maggiorazione o riduzione relativi alle varie tipologie di occupazione.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE:	Unità di misura:	COEFFICIENTI:
<i>PERMANENTI:</i>		
<b>Publici esercizi con occupazione diurna e notturna con struttura sovrastante fissa e coperta:</b>	mq	<b>2,50</b>
<b>Publici esercizi con occupazione diurna e notturna con vetrate, fioriere, paraventi perimetrali, tavolini, sedie e simili o solo tavolini e sedie:</b>	mq	<b>1,50</b>
<b>Occupazioni commerciali per esposizione di merci:</b>	mq	<b>0,80</b>
Occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività artigianali tradizionali o professioni tipiche del lago:	mq	0,50
Occupazioni per parcheggi di autovetture private:	mq	1,00
Occupazioni non altrove classificate:	mq	1,00
Tende da sole fisse al muro (proiezione a terra):	mq	0,70
Passi carrabili:	mq	1,20
Occupazione di qualsiasi natura di sottosuolo e soprasuolo:	mq - ml	1,00
Cartelli, cavalletti, mezzi pubblicitari costituenti occupazioni singole e appoggiati al suolo:	mq - ml	1,20
Mercato settimanale: per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (mercato settimanale), si applica la tariffa delle occupazioni permanenti:	mq	0,50
<i>TEMPORANEE:</i>		
Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:	mq	0,10
Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere tradizionali per un periodo massimo di giorni 15:	mq	0,05
Produttori agricoli:	mq	0,10
Produttori agricoli in occasione di fiere tradizionali per un periodo massimo di giorni 15:	mq	0,05
Cantieri e ponteggi:	mq	0,20
Occupazione di qualsiasi natura di sottosuolo e soprasuolo:	mq - ml	1,00
Occupazioni realizzate da enti ed associazioni senza scopo di lucro:	mq - ml	0,50

Tali coefficienti vanno naturalmente moltiplicati per la tariffa di zona, precisamente il canone finale sarà frutto delle seguenti formule:

Occupazioni permanenti  $Ca = tza \times k \times m$

Dove le sigle rappresentano :

Ca = Canone Annuale

Tza = Tariffa di Zona Annuale (1 – 2 – 3 )

K = Coefficiente moltiplicatore di riduzione o maggiorazione

m = Unità di misura della superficie (mq) o lunghezza (ml)

Occupazioni temporanee       $Cg = t_{zg} \times k \times m$

Dove le sigle rappresentano :

Ca = Canone Giornaliero

Tzg = Tariffa di Zona Giornaliera (1 – 2 – 3 )

K = Coefficiente moltiplicatore di riduzione o maggiorazione

m = Unità di misura della superficie (mq) o lunghezza (ml)

2. L'importo del canone dovuto sulla base delle riduzioni/maggiorazioni come sopra determinate, sarà arrotondato all'unità per eccesso espressa in euro.
3. Per il rilascio di passi carrabili si prevede il versamento una tantum all'atto del rilascio della concessione pari alla tariffa base per le occupazioni permanenti della zona 1 moltiplicata per 2, il quale comprende le spese di istruttoria e la fornitura del segnale regolamentare.

#### **Art. 25 - Esenzioni.**

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
  - a. occupazioni promosse da chiunque, con il patrocinio del Comune, accordato con delibera di Giunta Comunale, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo e di promozione turistica e dei prodotti tipici locali, svolgimento di feste popolari tradizionali;
  - b. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
  - c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
  - d. occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore, nonché tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art.11;
  - e. occupazioni realizzate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei fabbricati destinati ad abitazione o ad uso commerciale, purché collocate in contenitori facilmente rimovibili, poste in aderenza al muro che non sporgano più di 40 cm e che non abbiano una superficie complessiva superiore a mq 1. In ogni caso le fioriere che delimitano le occupazioni di attività commerciali devono essere poste all'interno del perimetro dell'occupazione concessa.
  - f. occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde ( es.: potatura alberi, raccolta oliva) con mezzi, attrezzature, scale o scale meccaniche, automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
  - g. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;
  - h. occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
  - i. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati e per una durata non eccedente le 6 ore;
  - j. occupazioni costituite da tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
  - k. occupazioni costituite da balconi, bow-windows e simili di carattere stabile.

#### **Art. 26 - Sanzioni.**

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30% sull'importo del canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 5 %.
2. Per le occupazioni abusive si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 25 della legge 23.12.1998 n. 448 e precisamente secondo le seguenti modalità :
  - a. Un'indennità pari al canone considerando come permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;

- b. Una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità definita dalla lettera precedente, fermo restando la sanzione prevista dall'articolo 20 del codice della strada.
- 3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
- 4. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento.
- 5. Il Comune si riserva la facoltà, previa contestazione della relativa infrazione, di disporre con propria ordinanza la rimozione dei materiali ed il ripristino, se necessario, dell'area occupata con oneri a carica del trasgressore.
- 6. In caso di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'articolo 12 "obblighi del concessionario" si applicano le seguenti sanzioni:
  - a. Alla prima violazione nell'anno solare in corso si applica la sanzione di € 50,00.
  - b. Alla seconda violazione nell'anno solare in corso si applica la sanzione di € 100,00.
  - c. Alla terza violazione nell'anno solare in corso si applica la sanzione di € 200,00
  - d. Alla quarta violazione e alle successive nell'anno solare si applica la sanzione di € 300,00.
- 7. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono irrogate, a seconda del caso, dai seguenti uffici:
  - a. Nel caso di violazioni relative alle prescrizioni stabilite dall'articolo 12 "obblighi del concessionario" commi 7, 8, 9, 10 la sanzione verrà irrogata dall'Ufficio Polizia Municipale.
  - b. Nel caso di violazioni relative ad occupazioni abusive, la sanzione verrà irrogata dall'Ufficio Polizia Municipale avvalendosi dell'Ufficio Tributi che provvederà ad elaborare il calcolo della indennità e della sanzione secondo le modalità descritte dal comma 9 del presente articolo.
  - c. Nel caso di violazioni relative al ritardato pagamento la sanzione verrà irrogata dall'Ufficio Tributi così come le sanzioni accessorie.
- 8. Per il controllo e la rilevazione delle occupazioni abusive l'iter procedurale sarà il seguente: L'ufficio Polizia Municipale provvederà al sopralluogo, alla perimetrazione, misurazione e documentazione fotografica degli ingombri e quindi alla redazione del verbale di sopralluogo. Copia del verbale e dei relativi allegati sarà trasmessa immediatamente all'ufficio tributi che confronterà le superfici rilevate nel verbale con quelle eventualmente concesse; se del caso l'ufficio tributi provvederà al calcolo della indennità dovuta e della relativa sanzione trasmettendone immediatamente copia all'Ufficio Polizia Municipale. Quest'ultimo provvederà quindi alla redazione del verbale di violazione, irrogazione della sanzione e relativa notifica.
- 9. Avverso il verbale di violazione ed irrogazione della sanzione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale medesimo.

#### **Art. 27 - Diritto di interpello.**

- 1. L'utente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
- 2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
- 3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

#### **Capo II - Determinazione delle tariffe di zona.**

##### **Art. 28 – Determinazione delle zone per l'applicazione delle tariffe delle occupazioni permanenti e temporanee.**

- 1. Nella determinazione delle tariffe del canone si suddividerà il territorio comunale in tre distinte categorie, a seconda della posizione e del valore socio economico delle aree di riferimento:
  - Categoria prima:** in questa categoria sono comprese tutte le aree comunali prospicienti il Lago, site ad ovest della Strada SR 249;
  - Categoria seconda:** in questa categoria sono comprese tutte le aree comunali, site ad est della Strada SR 249;
  - Categoria terza :** le località di Prada e di Campo.
- 2. Le occupazioni di suolo e aree pubbliche si differenziano ulteriormente in base alle seguenti tipologie:
  - a. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.
  - b. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno.

### **Capo III - Prescrizioni finali.**

#### **Art. 29 - Norma di rinvio.**

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

#### **Art. 30 - Vigenza del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

#### **Art. 31- Abrogazioni**

Sono abrogati i precedenti regolamenti che disciplinano la concessione di spazi ed aree pubbliche. Sono parimenti abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con quelle del presente regolamento.-